

Art. 4 del D.P.P. 21-72/Leg di data 14 giugno 2001:

Art. 4
Marchi di prodotto

1. Sono istituiti i seguenti marchi di prodotto:
- a) osteria tipica trentina;
 - b) esercizio amico dei bambini;
 - c) ristorante enologico;
 - d) ristorante naturale.

2. I requisiti connessi a ciascun marchio di prodotto sono disciplinati da apposita delibera della Giunta Provinciale.

3. Il marchio è attribuito, previa domanda da parte del soggetto interessato e previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti, dal Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia di polizia amministrativa ed è revocato dallo stesso Dirigente, nel caso di accertamento del venir meno dei requisiti stessi. Qualora il Dirigente non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la stessa si intende accolta; i provvedimenti di diniego e revoca sono adottati previa contestazione dei motivi sui quali si fondano e previo invito a presentare per iscritto eventuali osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni.

4. E' fatto divieto di utilizzare e pubblicizzare i marchi di prodotto introdotti con le disposizioni di questo articolo da parte degli esercenti che non abbiano ottenuto il relativo riconoscimento per i loro esercizi.

5. Il Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia di polizia amministrativa, con propria determinazione, può individuare, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, i segni distintivi dei marchi di prodotto.